SEZIONE I

AGENDA DIGITALE

Art. 1

Attuazione dell'Agenda digitale italiana

1. L'Italia riconosce il ruolo fondamentale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai fini degli obiettivi che l'Europa si è prefissata di raggiungere entro il 2020, nell'ambito dell'Agenda digitale europea di cui alla comunicazione della Commissione n. COM/2010/0245.

2. In attuazione dell'art. 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, **il presente decreto**[1] promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Governo, anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi dell'Unione europea in materia di servizi della società dell'informazione, nonché alle politiche europee in materia di mercato unico digitale, di interoperabilità e standard, di sicurezza delle reti, di rete internet ultraveloce, di ricerca ed innovazione, nonché di alfabetizzazione tecnologica;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, per le imprese e per la pubblica amministrazione;
c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri trasmessi nell'anno dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249, con l'indicazione motivata delle segnalazioni cui non si è dato seguito.

4. Ogni anno, entro il medesimo termine, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e tenuto conto delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali contenente :

---

[1] Meglio: lo Stato

a) **le** disposizioni necessarie per rimuovere gli ostacoli legislativi ed amministrativi allo sviluppo dei **servizi normativi**[2];
b) una o più deleghe al Governo per l'adozione di decreti legislativi, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di cui al comma 1, ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;
c) **le** disposizioni recanti principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono esercitare le proprie competenze negli ambiti di attività disciplinati dal presente decreto legge e dalla legge annuale di cui al terzo comma.

[2] Che vuol dire?

SEZIONE II

IDENTITÀ DIGITALE

Art 2.

Documento digitale unificato (carta d'identità elettronica-tessera sanitaria)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole " *i Ministri dell'economia e delle finanze e*" sono sostituite dalle seguenti "*il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e con il Ministro*";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sono disposte anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, le modifiche ai parametri della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della salute*.".

Art 3.

Documenti di riconoscimento rilasciati dalle pubbliche amministrazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le tessere personali di riconoscimento emesse dalle amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, sono rilasciate, rinnovate o sostituite esclusivamente al personale in attività di servizio. A decorrere dalla medesima data, non sono più rilasciati, rinnovati o sostituiti gli analoghi documenti personali di riconoscimento di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 851 del 1967.

2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2013, le tessere personali di riconoscimento di cui al comma 1 del presente articolo possono essere realizzate solo in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. L'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 8-*bis* è abrogato.

Art. 4

Anagrafe nazionale della popolazione residente

1. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni, riducendone i costi connessi, è istituita l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

2. L'ANPR subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi della popolazione residente tenute dai comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all´estero".

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della salute, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Istituto nazionale di statistica ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi di attuazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2, i contenuti dell'ANPR, le modalità di conferimento nell'ANPR dei dati registrati nelle anagrafi della popolazione residente tenuti dai singoli comuni e nell'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti del cittadino, le modalità di accesso ai dati contenuti nel ANPR da parte dei soggetti autorizzati, garantendo il libero accesso telematico delle Amministrazioni per le proprie finalità istituzionali, nonché i criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, possono essere previste integrazioni nell'ANPR di dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi per varie finalità istituite presso altre amministrazioni.

Art. 5

Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici

1. Al fine di rendere più tempestiva e costante la produzione dei risultati censuari, di migliorarne la qualità anche mediante l'utilizzo integrato di fonti di dati amministrativi e statistici, di ridurre l'onere statistico gravante sui cittadini, nonché di contenere i costi, a partire dall'anno 2016 il censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 è effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei.

2. L'ISTAT svolge nel triennio 2013-2015 le attività preparatorie all'introduzione dei censimenti come indagine statistica a cadenza annuale, definendone le metodologie e le modalità di esecuzione.

3. Al fine di rafforzare l'integrazione a livello territoriale delle informazioni contenute nelle basi dati delle amministrazioni pubbliche e di queste con i dati statistici, e in particolare con i dati censuari, l'ISTAT realizza e aggiorna annualmente l'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC) applicando metodi di georeferenziazione dei singoli numeri civici.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT e la Conferenza unificata di cui al di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi di realizzazione e i contenuti dell'ANSC, gli obblighi e le modalità di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalità di accesso all'ANSC da parte dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per l'interoperabilità dell'ANSC con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo marzo 2005, n. 82.

5. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui ai commi 2 e 3 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dall'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122. Per far fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle attività di cui ai commi 2 e 3 il termine di cui al comma 4 dell'art. 50, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.

Art. 6

Domicilio digitale del cittadino

1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:
"*Art. 3-bis.*
Domicilio digitale del cittadino.
1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale.
2. L'indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione telematica o pubblicazione, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'art. 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Art.7

Posta elettronica certificata e comunicazioni al registro delle imprese

1. L’obbligo di cui all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Art.8

Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata-PEC delle imprese e dei professionisti

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente articolo:

"*Art. 6-bis.*

Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese in esso presenti.

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Art. 9

Comunicazioni di nascita e morte in via telematica

1. La comunicazione di nascita è inviata per via telematica all'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR direttamente dalla struttura competente alla quale si rivolge l'interessato, utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, e dalla stessa inoltrata immediatamente in modalità telematica alle altre amministrazioni competenti.

2. Il certificato di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, rilasciato dal medico necroscopo o altro delegato sanitario, è trasmesso dal medesimo per via telematica direttamente all'Istituto nazionale per la previdenza sociale. INPS, utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, e da questo inoltrato immediatamente, in modalità telematica, alle amministrazioni competenti.

3. L'invio telematico di cui ai commi 1 e 2 sostituisce ogni altra comunicazione verso la pubblica amministrazione a carico dell'interessato prevista dalla normativa vigente. Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato di richiedere copia cartacea della comunicazione inviata in modalità telematica per gli usi consentiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e l'INPS per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono definite le modalità tecniche di attuazione del presente articolo in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale-CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

SEZIONE III

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Art 10.

Mancata trasmissione di documenti per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra privati e pubbliche amministrazioni.

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando la responsabilità contabile per il danno erariale causato all'amministrazione, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare*.".

b) all'articolo 65, dopo il comma 1-*bis*), è inserito il seguente:

"*1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso*.".

c) all'articolo 65, comma 1, le parole: "*le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica"*, sono sostituite dalle seguenti*: "le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici*".

d) all'articolo 54, comma 2-*ter*, dopo le parole: "*pubbliche amministrazioni*" sono aggiunte le seguenti: "*e i gestori di servizi pubblici*".

Art. 11

Accordi e contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili

1. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto in fine il seguente comma:
"*2-bis. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi*.".

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"*13-bis. I contratti pubblici di cui al comma 13 sono sottoscritti a pena di nullità con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale (CAD).*".

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 62-*bis* della medesima legge n. 89 del 1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in conformità alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonché per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili .

Art. 12

Digitalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi e riuso dei programmi informatici

1.Le amministrazioni pubbliche e le società indicate dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvedono allo svolgimento di procedure di acquisizione di beni e servizi per importi inferiori alle soglie comunitarie esclusivamente in via telematica, nel rispetto delle previsioni di cui al medesimo art. 1, comma 7, del medesimo decreto-legge.

2. All'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4, è aggiunto in fine il seguente comma:
"*4-bis. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici, di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni possono, anche mediante la sottoscrizione di accordi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, concordare le condizioni tecniche necessarie per la prestazione dei servizi di migrazione e attivazione dei programmi oggetto di riuso*".

3. All'art. 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, alla lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*nonché la pubblicazione sul sito internet dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie per gli acquisti di beni e servizi*".

Art.13

Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico

1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il rilascio e la trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non sia applicano per le certificazioni rilasciate dai medici delle forze armate e dei corpi armati dello Stato nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 47 è sostituito dai seguenti:
"*3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato*.";
"*3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno* ***2012****, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3*";
b) il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:
"*1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, il lavoratore comunica direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47, le generalità del genitore che usufruirà del congedo medesimo*.".

Art. 14

Misure per l'innovazione del trasporto pubblico locale

1. Al fine di incentivare l'uso degli strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, da emanare entro novanta giorni dal presente decreto, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti.

3. Le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione.

Art.15

Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto

1. Ai fini del recepimento della Direttiva 2010/40/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, recante il "Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto", e considerata la necessità di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla Direttiva medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti i seguenti settori di intervento costituenti obiettivi prioritari per la diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale:

a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;
b) continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto;
d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto.

2. Nell'ambito dei settori di intervento di cui al comma 1, i sistemi di trasporto intelligenti garantiscono sul territorio nazionale:

a) la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale;
b) la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
d) la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;
e) la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.

3. Il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avviene nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore, incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l'utilizzo di dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS.

4. Le questioni relative alla responsabilità, riguardo alla diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS , figuranti nelle specifiche comunitarie adottate sono trattate in conformità a quanto previsto dal diritto comunitario, inclusa, in particolare, la direttiva 85/374/CEE.

5. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul territorio nazionale devono essere in possesso di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere costantemente aggiornata.

6. In attuazione dei commi da 1 e 5, al fine di assicurare la massima diffusione di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicità di impiego e in funzione del quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonché le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attività in essere a livello nazionale e comunitario.

SEZIONE IV

DATI DI TIPO APERTO E INCLUSIONE DIGITALE

Art. 16

Dati di tipo aperto

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:*

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.".

Art.17

Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni

1. L'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:
"*Art. 52.*
Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni.
1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" i regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso e il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso.
2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.
3. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati, la disposizione di cui al comma precedente trova applicazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Le attività volte a garantire accesso telematico e riutilizzazione dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al Capo V del presente Codice.
6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per l'innovazione, che li approva entro il mese successivo, un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia che viene pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.
8. Il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.".

Art 18.

Accessibilità

1. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
" *a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.*";
b) all'articolo 4:
1) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "*L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale*.";
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"*5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito di specifiche dotazioni di bilancio, anche da imputare sugli appositi capitoli di spesa per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo.*".

2. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole *"quantità di lavoro"* è aggiunto il seguente periodo *", anche mediante la fornitura di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della convenzione ONU, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18*".

3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola "*partecipazione*" sono inserite le seguenti: "*nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione*";
b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", *nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4*";
c) all'articolo 23-*ter*, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:
"*5-bis. I documenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.*";
d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola "*siano*" è inserita la seguente "*accessibili,*";
e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole "*per via telematica*" sono inserite le seguenti: ", *nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,*";
f) all'articolo 71, comma 1-*ter*, dopo la parola "*conformità*" sono inserite le seguenti: "*ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,*".

4. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, **all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito**", gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

5. Gli interessati che rilevino inadempienze di accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all’Agenzia per l’Italia digitale. Qualora l’Agenzia lo ritenga fondato, richiede l’adeguamento dei servizi entro 90 giorni.

6. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo:
a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili ed è oggetto di riduzione di fondi per le attività di informatica e di comunicazione dell'amministrazione nella misura del 5 per cento dei medesimi fondi;
b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti

SEZIONE V

AGENDA DIGITALE PER L'ISTRUZIONE

Art.19

Fascicolo elettronico dello studente universitario e semplificazione di procedure in materia di università.

1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le università statali e non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, costituiscono il fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilità, e che alimentano il diploma supplement, a partire dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.

2. La mobilità nazionale degli studenti si realizza mediante lo scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente.

3. Il fascicolo elettronico dello studente, di cui al comma 1, favorisce la mobilità internazionale degli studenti in entrata e in uscita, contiene i titoli di studio conseguiti e supporta gli standard di interoperabilità definiti a livello internazionale.

4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno solare 2012, il fascicolo dello studente è costituito a partire dai dati dell'anagrafe nazionale degli studenti delle scuole superiori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, e successive modificazioni.

5. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. All'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1, semplificando gli adempimenti a carico degli studenti, e per verificare la veridicità dei titoli autocertificati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere in modalità telematica alle banche dati dell'Istituto per la previdenza sociale, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell' Indicatore della situazione economica equivalente per l'università - ISEEU.*".

7. Al fine di rafforzare gli interventi volti alla dematerializzazione di procedure nelle università, le economie derivanti dalle somme di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, sono destinate al cofinanziamento di progetti presentati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute per introdurre soluzioni per l'innovazione digitale finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione dei servizi per studenti e personale.

Art.20

Libri scolastici

1. All'articolo 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato elettronico o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto*.";

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole "*a stampa*" sono sostituite dalla seguente: "*cartacea*" e sono aggiunte in fine le seguenti parole "*, tenuto conto delle caratteristiche dei contenuti digitali integrativi della versione mista;*";

2) alla lettera b), le parole "*nelle versioni on line e mista*" sono sostituite dalle seguenti: "*nella versione elettronica, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione elettronica e i contenuti digitali integrativi*";

3) alla lettera c), le parole da "*il prezzo*" fino a "*primaria e*" sono soppresse e sono aggiunte in fine le seguenti parole "*nonché, per quanto riguarda il testo in formato elettronico o cartaceo nella versione mista, la quota parte del tetto di spesa che le famiglie versano alle scuole all'atto delle iscrizioni, comprensiva della fornitura dei contenuti digitali integrativi e della fornitura, se richiesta, dei supporti tecnologici di fruizione per gli studenti*.";

c) dopo il comma 3 è aggiunto in fine il seguente comma "3-*bis*. *A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014 è abrogato l'articolo 5 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169*.".

Art 21.

Centri scolastici digitali

1. Nelle situazioni di particolare isolamento, limitatamente alle piccole isole e ai comuni montani, ove è presente un ristretto numero di alunni del primo ciclo di istruzione che non consente l'istituzione di classi, secondo i parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono istituiti, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, centri collegati funzionalmente attraverso l'utilizzo delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) fornite alle istituzioni scolastiche di riferimento nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Gli alunni sono collegati in rete alle classi assegnate, di cui fanno parte a tutti gli effetti, senza che ciò comporti incrementi di spesa ai fini della determinazione degli organici.

3. Le attività didattiche sono gestite in modalità e-learning sotto la vigilanza di un tutor nominato dall'istituzione scolastica di riferimento, in locali messi a disposizione dal Comune, cui spetta anche l'onere della relativa custodia.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

Art 22.

Anagrafe nazionale alunni

1. Al fine di evitare la duplicazione di banche dati contenenti informazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'anagrafe nazionale degli studenti, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modifiche e integrazioni, rappresenta una banca dati a livello nazionale realizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla quale accedono le regioni e gli enti locali ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali.

SEZIONE VI

SANITA' DIGITALE

Art. 23

Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

2. Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

3. Il FSE è alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, nonché, su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.

4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.

5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate dal regolamento di cui al comma 7. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.

6. Le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel Fse, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con regolamento di cui al comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-*bis* di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135,

entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti: i contenuti del FSE, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

8. Le disposizioni recate dal presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente.

9. La cabina di regia per l'attuazione dell' Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, è integrata per gli aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal Ministro della salute, il cui incarico è svolto a titolo gratuito.

10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria , verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.

11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L'attività di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10.

13. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 25-*bis* di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuati, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai registri di cui al presente articolo, e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome, possono, nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione delle spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, delle infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate.

Art. 24

Prescrizione medica digitale.

1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerando la sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale-SSN in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico, generate secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute 2 novembre 2011, concernente la dematerializzazione della ricetta cartacea di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60% nel 2013, all'80% nel 2014 e al 90% nel 2015.

2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

3. I medici interessati dalle disposizioni organizzative delle regioni di cui al comma 1, rilasciano le prescrizioni di farmaceutica e specialistica esclusivamente in formato elettronico. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Dal 1° gennaio 2014, il sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee è integrato, ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN, da sistema basato su tecnologie digitali, secondo modalità pubblicate sul sito del sistema informativo del progetto "Tessera sanitaria", di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di tracciabilità del farmaco del Ministero della salute.

Art 25.

Cartella clinica digitale

1. All'articolo 47-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"1-*bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche può essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate.".

Art. 26.

Armonizzazione dei sistemi contabili delle aziende sanitarie.

1. Al fine di dare piena attuazione al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”, le regioni adottano provvedimenti finalizzati ad accelerare il processo di armonizzazione dei sistemi contabili, dei bilanci e della gestione del personale delle aziende sanitarie e ospedaliere.

2. Il processo di armonizzazione privilegia l’adozione di procedure organizzative standard e di sistemi informativi unificati fra più aziende, nonché la gestione in tempo reale delle informazioni relative ai sistemi di cui al comma 1, con progressivo abbattimento dei costi di conduzione dei sistemi informativi e dei processi organizzativi preesistenti.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri, le modalità e i tempi di attuazione a cui le aziende sanitarie e ospedaliere dovranno attenersi per garantire l’accelerazione del processo in atto e il corretto flusso di informazioni in tempo reale verso le regioni.

SEZIONE VII

AZZERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE

Art.27

Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

1. Per il completamento del Piano Nazionale Banda Larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione Europea [aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N)] – Italia], per l'anno 2013 sono stanziati 150 milioni di euro sul capitolo 7230, UdV 6.7 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare nelle aree dell'intero territorio nazionale definite dal medesimo regime d'aiuto.

Art.28

Diffusione delle tecnologie di rete a banda larga fissa e mobile

1. All'art. 87, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole "*inizia nuovamente*" sono sostituite con la parola "*riprende*".

2. L'art 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:
"4. *Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché quanto previsto al comma 3-bis del medesimo articolo, al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia, ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione e le modifiche di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, nonché semplificare le installazioni e le modifiche di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati relative, le relative procedure amministrative sono semplificate in una singola autocertificazione di attivazione dell'apparato da inviare all'ente locale e agli organismi competenti, che potranno effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, contestualmente all'attivazione dell'impianto. Per la realizzazione ed attivazione di tali apparati si applica l'art. 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*.".

Art 29.

Accesso degli operatori di comunicazione

1.Il comma 4 dell'art. 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è sostituito dal seguente:
" 4. *Il proprietario o il condominio, per quanto concerne, rispettivamente, l'immobile di proprietà o le parti comuni dell'edificio, non possono opporsi all'accesso dell'operatore di comunicazione al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete quali cavi, fili, riparti, linee o apparati . Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e in corso di costruzione*".

2. All'art. 94 del decreto legislativo n. 259 del 2003, (Codice delle comunicazioni elettroniche) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:
"2. *La servitù e' imposta con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, che ne definisce le modalità di esercizio, stabilisce le indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù*.".

Art. 30

Scavi di infrastrutture a banda larga e ultralarga

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le specifiche tecniche delle operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell'intero territorio nazionale. Tale decreto definisce la superficie massima di manto stradale che deve essere ripristinata a seguito di una determinata opera di scavo, l'estensione del ripristino del manto stradale sulla base della tecnica di scavo utilizzata, quali trincea tradizionale, minitrincea, proporzionalmente alla superficie interessata dalle opere di scavo, le condizioni di scavo e di ripristino del manto stradale a seguito delle operazioni di scavo, proporzionalmente all'area d'azione.

2. Al comma 7 dell'art. 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003, (Codice delle comunicazioni elettroniche) sono apportate le seguenti modificazioni :
a) dopo le parole "*trascorso il termine di*" la parola "*novanta* " è sostituita dalla seguente " *quarantacinque*" ;
b) dopo le parole "*il termine ridotto a*" la parola "*trenta*" è sostituita dalla seguente: "*quindici*";
c) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "*Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti il termine è ridotto a dieci giorni*.".

3. Al comma 3 dell'art. 66 del regolamento di attuazione del nuovo **Codice della Strada - DPR 610-96 – Modifica del DPR 495-92-** è aggiunto il seguente periodo: "*per le tecniche a limitato impatto ambientale la profondità minima non deve essere inferiore ai 30 cm*". (**Da verificare con il MIT)**

4. Al comma 2 dell'articolo 95 del decreto legislativo **n. 259 del 2003** è aggiunto il seguente comma: "2-*bis: Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui al comma 2, lett. a)m realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore*.".

5. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 93, comma 2, secondo periodo, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, i comuni e le province non applicano, per l'occupazione del suolo e del sottosuolo con reti e con impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica nonché con impianti di rete di banda larga mobile ove sono installati apparati con tecnologia UMTS e/o LTE la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 507 del 1993.

SEZIONE VIII
PAGAMENTI ELETTRONICI

Art. 31

Pagamenti elettronici alle pubbliche amministrazioni

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", è sostituito dal seguente:
"*Art. 5.*
Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche.
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e, limitatamente ai rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.
b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 7 del decreto-legge ***n. 95 del 2012,*** *convertito, con modificazioni, dalla legge* ***n. 7 agosto 2012 n. 135 ,*** *per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. I conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni, sono regolati ai sensi del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.*
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b, le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi della piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Dalle previsioni di cui al comma 1 sono escluse le operazioni di competenza delle Agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché delle entrate riscosse a mezzo ruolo. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi

devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b).
5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione, è disciplinata l'estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili.

Art. 32

Utilizzo della moneta elettronica

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi anche a strumenti di pagamento con tecnologie mobili.

SEZIONE IX

INTERNAZIONALIZZAZIONE E COMMERCIO ELETTRONICO

Art.33

Agevolazioni fiscali per i contratti di rete

1. Tra i criteri di asseverazione dei programmi comuni di rete di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è data priorità a quelli che prevedono una maggior presenza sui mercati internazionali, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di commercio elettronico.

Art.34

Detassazione dei ricavi da attività di commercio elettronico internazionale delle medie imprese

1. A titolo di incentivo, a partire dall'anno fiscale 2013, i ricavi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di persone fisiche da parte di medie imprese italiane, definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che avviano per la prima volta un meccanismo di vendita tramite commercio elettronico, usufruiscono per il primo anno dell'agevolazione di cui al comma 2 qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) le operazioni di cessione sono avvenute sui mercati internazionali tramite transazioni di commercio elettronico;
b) il pagamento relativo alle operazioni di cui alla lettera a) è avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni.

2. I ricavi di cui al comma 1 non concorrono, nella misura del 30% , limitatamente al primo anno di attività, ai fini fiscali e della determinazione del reddito imponibile di impresa.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le misure necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

SEZIONE X

ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI

Art. 35

Desk Italia – Sportello unico per l'attrazione degli investimenti esteri

1. Al fine di incrementare la capacità del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è istituito il Desk Italia – Sportello per l'attrazione degli investimenti esteri, con funzioni di principale soggetto pubblico di riferimento territoriale nazionale per gli investitori esteri che manifestino un interesse reale e concreto alla realizzazione in Italia di investimenti di natura non strettamente finanziaria e di rilevante impatto economico e significativo interesse per il Paese.

2. Il Desk Italia costituisce il punto di accesso per l'investitore estero in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto di investimento; coordina la risposta unica e tempestiva di tutte le amministrazioni pubbliche ed i soggetti pubblici comunque coinvolti nei procedimenti riguardanti la realizzazione dell'investimento proveniente dall'estero, svolgendo le necessarie attività di accompagnamento ed insediamento; convoca e presiede, all'occorrenza, apposite conferenze di servizi di cui agli articoli da 14 a 14 - *quinquies* della legge n. 241 del 7 agosto 1990, anche ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134.

3. Il Desk Italia opera presso il Ministero dello sviluppo economico avvalendosi del relativo personale, nonché di personale dell'Agenzia – ICE e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, secondo gli indirizzi elaborati dalla Cabina di Regia per l'internazionalizzazione di cui all'art. 18-*bis* del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le regioni provvedono ad individuare l'ufficio interno al quale attribuire le funzioni di raccordo con il Desk Italia, al fine di agevolare il coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento estere localizzate in ambito regionale e con potere, all'occorrenza, di convocare e presiedere conferenze di servizi per gli investimenti esteri di esclusivo interesse regionale.

SEZIONE XI

SOSTEGNO ALLA RICERCA E ALL' INNOVAZIONE

Art .36

Grandi progetti di ricerca e innovazione

1. All'art. 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
"*3-bis L'Agenzia promuove altresì la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda Digitale Italiana e in conformità con il programma europeo Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunità intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la salute, la sostenibilità ambientale, i trasporti e la mobilità, la difesa e la sicurezza, nonché al fine di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale*.".

2. I progetti di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, come modificato dal comma 1, riguardano:
a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e l'integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono nella realizzazione in un prototipo di valenza industriale che sia in grado di qualificare un prodotto innovativo;
b) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda espressa da pubbliche amministrazioni;
c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica.

3. I temi di ricerca, le aree tecnologiche ed i requisiti di domanda pubblica da collegare e promuovere in relazione alla realizzazione dell'Agenda Digitale Italiana, sono indicati di intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera *a)*, l'Agenzia effettua una chiamata alla manifestazione d'interesse da parte di imprese singole o in partenariato tra di loro, eventualmente in associazione con organismi di ricerca, per la realizzazione dei grandi progetti strategici di ricerca e sviluppo nel settore ICT. Le proposte presentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in due fasi:
a) valutazione tecnico-scientifica, affidata all'Agenzia, di ammissibilità al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e potenziale applicativo, eventualmente condizionata a richieste di modifiche dei progetti presentati;
b) definizione di una efficace soluzione di copertura finanziaria dei progetti ammessi, anche sulla base dell'uso combinato di contributi pubblici e privati, prestiti agevolati o altri strumenti di debito e garanzia. A tale specifico fine, massimizzando la leva finanziaria delle risorse pubbliche impegnate nei progetti dalle varie amministrazioni, può

essere utilizzato un meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio denominato Risk sharing facility per l'innovazione digitale-RSFID. Per l'implementazione della RSFID il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'università dell'istruzione e della ricerca e il Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo quadro di collaborazione con la Banca Europea degli Investimenti, la Cassa depositi e prestiti o altri investitori istituzionali. L'accordo quadro di collaborazione prevede le regole di governance e le modalità di funzionamento della RSFID e viene adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'università dell'istruzione e della ricerca e del Ministro per la coesione di concerto con il Ministero dell'economia e finanza.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera *b)* del comma 4, l'Agenzia, attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni e altre amministrazioni pubbliche competenti, anche ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, definisce gli ambiti territoriali e l'oggetto dei possibili progetti, individua le risorse pubbliche eventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo sviluppo dei servizi o dei prodotti innovativi mediante appalti pubblici innovativi. I singoli appalti sono aggiudicati dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, quale centrale di committenza della regione o della diversa amministrazione pubblica competente alla relativa gestione.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera *c),* **trova applicazione l' articolo seguente.**

7. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo sono messi a disposizione 70 milioni di euro a valere sul "Fondo per la crescita sostenibile" di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, 100 milioni di Euro a valere sul Fondo FAR del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e le risorse provenienti dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali e individuate nel Piano di azione-coesione.

Art. 37

Appalti precommerciali

1. Per le finalità dell'articolo 47, comma 2-*bis*, lettera e), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono adottate linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali presso le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. L'accesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, lettera c), del precedente articolo 43 è disciplinato con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione che l'Agenzia per l'Italia Digitale, previa intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblichi con cadenza almeno annuale una sollecitazione a manifestare interesse, rivolta alle amministrazioni pubbliche, diretta ad acquisire la segnalazione di problemi di particolare rilevanza sociale o ambientale che non trovano una risposta soddisfacente in prodotti, servizi e tecnologie già esistenti sul mercato;

b) definizione di misure premiali per incentivare le aggregazioni di pubbliche amministrazioni al fine di raggiungere un adeguato livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di particolare rilevanza;

c) previsione che nelle manifestazioni di interesse sia contenuta la disponibilità dei soggetti pubblici ad agire come contesto operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate;

d) valutazione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale delle manifestazioni d'interesse pervenute in termini di rilevanza sociale, accessibilità, innovatività, scalabilità e successiva attivazione degli appalti precommerciali finalizzati all'individuazione della migliore soluzione;

e) previsione che i risultati della procedura precommerciale siano divulgati e resi disponibili a terzi.

SEZIONE XII

ULTERIORI MISURE PER LA CRESCITA DEL PAESE

Art. 38

Credito di imposta per la realizzazione di nuove infrastrutture

1. Per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, di importo superiore ai 500 milioni di euro, mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-*ter*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è acclarata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50% del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto.

2. La valutazione tecnica della non sostenibilità del piano economico finanziario e dell'entità del credito di imposta entro il limite di cui al comma 1, al fine di conseguire l'equilibrio del piano medesimo anche attraverso il mercato, è effettuata da parte dell'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le procedure di valutazione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

SEZIONE XIII

COMUNITA' INTELLIGENTI

Art.39
Architetture informative per le comunità intelligenti

1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi, coordina il processo di attuazione e predispone gli strumenti tecnologici ed economici per il progresso delle comunità intelligenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia, sentito il comitato di cui al comma 3:
a) predispone annualmente il Piano nazionale delle comunità intelligenti-PNCI e lo trasmette entro il mese di febbraio al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per l'innovazione, che lo approva entro il mese successivo;
b) entro il mese di gennaio di ogni anno predispone il rapporto annuale sull'attuazione del piano nazionale, avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 46, comma 4;
c) emana le linee guida recanti definizione di standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati delle comunità intelligenti, e procedurali nonché di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunità intelligenti;
d) istituisce e gestisce la Piattaforma nazionale delle comunità intelligenti di cui all'articolo **46** del presente decreto.

3. È istituito il Comitato tecnico delle comunità intelligenti, formato da nove componenti in possesso di particolare competenza e di comprovata esperienza nel settore delle comunità intelligenti, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, due designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato dall'Unione delle province italiane e altri quattro nominati dal Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, di cui uno provenienti da atenei nazionali, uno dalle associazioni di imprese o di cittadini maggiormente rappresentative, uno dall'Istat e uno dall'Agenzia stessa. Il comitato adotta il proprio regolamento di organizzazione ed elegge il Presidente. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti. I suoi componenti durano in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta.

4. Il comitato di cui al comma 3 propone all'Agenzia il recepimento di standard tecnici utili allo sviluppo della Piattaforma nazionale di cui al comma 2, lettera d), collabora alla supervisione dei documenti programmatici di cui al comma 2, lettere a), b) e c) e partecipa alla definizione dello Statuto di cui al comma 6.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti l'Agenzia e il comitato tecnico di cui al comma 2, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.

287/98, è elaborato lo Statuto della cittadinanza intelligente. Lo Statuto è redatto sulla base dei seguenti criteri:
a) definisce i principi e le condizioni, compresi i parametri di accessibilità e inclusione digitale ai sensi delle disposizioni del presente decreto, che indirizzano le politiche delle comunità intelligenti;
b) elenca i protocolli d'intesa tra l'Agenzia e le singole amministrazioni in cui ciascuna di esse declina gli obiettivi del piano nazionale delle comunità intelligenti. I protocolli sono aggiornati annualmente a seguito del rinnovo del piano nazionale.

6. L'Agenzia e le singole amministrazioni locali interessate stabiliscono congiuntamente le modalità di consultazione pubblica periodica mirate all'integrazione dei bisogni emersi dalla cittadinanza nel processo di aggiornamento annuale degli obiettivi di cui ai commi precedenti.

7. La sottoscrizione dello Statuto è condizione necessaria per ottenere la qualifica di comunità intelligente.

8. Il rispetto del protocollo d'intesa, misurato dall'Agenzia avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui **all'art. 46, comma 4**, è vincolante per l'accesso a fondi pubblici per la realizzazione di progetti innovativi per le comunità intelligenti.

Art. 40

Piattaforma nazionale delle comunità intelligenti.

1. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Agenzia per l'Italia digitale istituisce, sentito il Comitato di cui all'articolo 45, comma 2, la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti e le relative componenti, che includono:
a) catalogo delle applicazioni;
b) catalogo dei dati e dei servizi informativi;
c) sistema di monitoraggio.

2. L'Agenzia crea il catalogo nazionale del riuso dei sistemi e delle applicazioni di cui al comma 1, lettera a). A tal fine l'Agenzia:
a) promuove indirizzi operativi e strumenti d'incentivazione alla pratica del riuso anche attraverso meccanismi di aggregazione della domanda;
b) adotta e promuove il recepimento di formati e processi standard per l'indicizzazione e condivisione delle applicazioni presenti nel catalogo;
c) definisce standard tecnici aperti e regole di interoperabilità delle soluzioni realizzate, da recepire nei capitolati degli appalti pubblici concernenti beni e servizi innovativi per le comunità intelligenti;.

3. Ai fini della creazione del catalogo dei dati e dei servizi informativi prodotti dalle comunità intelligenti di cui al comma 1, lettera b), l'Agenzia:
a) cataloga i dati e i servizi informativi con l'obiettivo di costituire una mappa nazionale che migliori l'accesso e faciliti il riutilizzo del patrimonio informativo pubblico;
b) coordina il processo di metadatazione attraverso l'elaborazione delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati, necessari alla condivisione e al riutilizzo efficace del patrimonio informativo pubblico;
c) definisce standard tecnici per l'esposizione dei dati e dei servizi telematici;
d) promuove, attraverso iniziative specifiche quali concorsi, eventi e attività formative, l'utilizzo innovativo e la realizzazione di servizi e applicazioni basati sui dati delle comunità intelligenti.

4. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio, l'Agenzia, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo **XXX**:
a) definisce, di concerto con ANCI, ISTAT e altri soggetti competenti del sistema statistico nazionale (SISTAN), un set di indicatori, con relativo processo di raccolta e gestione, tale da consentire una valutazione del miglioramento delle condizioni economiche, sociali, culturali ed ambientali e della qualità di vita dei cittadini, con particolare riferimento all'efficienza e l'efficacia delle politiche che il piano nazionale delle comunità intelligenti si propone di avanzare;
b) a tal fine, avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'Istat e di altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan), include nel set di indicatori sia indicatori relativi alle

dimensioni chiave che determinano la qualità della vita dei cittadini (indicatori di contesto o di "risultato"), sia indicatori relativi agli strumenti innovativi e tecnologici, le applicazioni, le iniziative e le politiche adottate dalla comunità per migliorare le condizioni di vita sul territorio, sia indicatori relativi alle risorse umane, strumentali e finanziarie utilizzate per il miglioramento delle condizioni di vita sul territorio e l'adozione delle politiche, iniziative e tecnologie a tal fine necessarie;
c) provvede affinché nel sistema di monitoraggio siano inclusi i dati dei bilanci delle pubbliche amministrazioni oggetto della misurazione, individuando uno schema comune di riclassificazione (rif. da aggiungere ai formati correntemente utilizzati) che ne faciliti la lettura e l'utilizzo in riferimento al sistema di indicatori definito;
d) individua i meccanismi per l'inclusione progressiva nel sistema di monitoraggio di tutte le città, anche quelle che non abbiano ancora adottato o implementato misure rientranti nel piano nazionale delle comunità intelligenti;
e) definisce e promuove, valorizzando iniziative esistenti, di concerto con soggetti competenti del SISTAN, un sistema di rilevazione per misurare il livello di benessere soggettivo dei cittadini e la loro soddisfazione nei confronti dei servizi e delle condizioni di vita della comunità in cui risiedono, al fine di integrare il set di indicatori oggettivi del sistema di monitoraggio con indicatori soggettivi del benessere e della soddisfazione dei cittadini;
f) assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sulle condizioni economiche, sociali, culturali ed ambientali delle città e delle comunità, con particolare riguardo allo stato di attuazione delle principali applicazioni tecnologiche, misure e politiche atte a migliorarle e sull'effettivo conseguimento degli obiettivi del piano nazionale delle comunità intelligenti;
g) identifica e promuove sistemi e applicazioni di visualizzazione e analisi dei dati raccolti dal sistema di monitoraggio che possano agevolare l'utilizzo dei dati e la loro integrazione nei processi decisionali nazionali e locali;
h) rende accessibili, interrogabili e utilizzabili dagli enti pubblici e dai cittadini, in accordo alle definizione di "dato aperto", ai sensi del comma 3, art. 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati raccolti all'interno del sistema di monitoraggio delle comunità intelligenti.

5. Le pubbliche amministrazioni accedono ai fondi pubblici stanziati per i progetti di promozione delle comunità intelligenti se:
1. inseriscono sulla piattaforma del riuso le specifiche tecniche e delle funzionalità delle applicazioni sviluppate; nel caso siano nella disponibilità del codice sorgente e l'applicazione sia rilasciata con una licenza aperta, esse condividono altresì tutti i riferimenti necessari al riutilizzo;
2. pubblicano i dati e i servizi informativi all'interno della piattaforma dei dati e dei servizi informativi delle comunità intelligenti, nel rispetto della normativa sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;
3. partecipano al sistema nazionale di monitoraggio.

6. In sede di prima applicazione i dati presenti nel catalogo di cui all'articolo 67 del Codice dell'amministrazione digitale confluiscono nel catalogo del riuso di cui al comma 2.

Art.41

Inclusione per le comunità intelligenti

1. L’inclusione intelligente consiste nella capacità, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di progettare ed erogare servizi e offrire informazioni fruibili senza discriminazioni dai soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate e strumentali alla partecipazione alle attività essenziali delle comunità intelligenti definite dal piano nazionale di cui all’articolo 45, comma 2, lettera a), secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato all’innovazione tecnologica.

2. L’accessibilità dei sistemi informatici di cui all’articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e l’inclusione intelligente costituiscono principi fondanti del piano nazionale delle comunità intelligenti e dello statuto della cittadinanza digitale nonché delle attività di normazione, di pianificazione e di regolamentazione delle comunità intelligenti.

3. L’accessibilità e l’inclusione intelligente, misurate attraverso il sistema di monitoraggio di cui **all’articolo 46, comma 4**, sono rilevanti ai fini dell’accesso ai fondi pubblici delle comunità intelligenti.

4. Nelle procedure di appalto svolte dalle amministrazioni pubbliche che aderiscono allo Statuto delle comunità intelligenti per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, il rispetto dei criteri di inclusione intelligente di cui al decreto del comma 1 è fatto oggetto di specifica voce di valutazione da parte della stazione appaltante ai fini dell’attribuzioni del punteggio dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. L’Agenzia per l’Italia digitale vigila, anche su segnalazione di eventuali interessati, sul rispetto del presente comma.

5. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo:
a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili ed è oggetto di riduzione di fondi per le attività di informatica e di comunicazione dell'amministrazione nella misura del 5 per cento dei medesimi fondi;
b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.